



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale **n. 7 del 29 marzo 2019**

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove, addì ventinove del mese di marzo alle ore 21:30, in Capraia e Limite, presso questa sede Comunale, si è riunito, convocato nei modi stabiliti dallo Statuto Comunale, in prima convocazione ed in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GIUNTI ALESSANDRO	P	EVANGELISTA VALTERE	P
BAMBI DOMITILLA	P	NENCIONI ELEONORA	A
BROGI ANDREA	P	BORGIOLI MANUEL	P
MANCINI GIULIA	P	VIVIANI BRENDA	P
MONTUCCHIELLI VANIA	P	BORGIOLI GIUSEPPE	A
GIACOMELLI MARTINA	P	OMETTO CLAUDIO	P
PACI GABRIELE	A		

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta GIGONI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Alessandro GIUNTI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Sono nominati a scrutatori i Consiglieri: Mancini Giulia, Bambi Domitilla, Ometto Claudio.

Il Sindaco-Presidente illustra la proposta deliberativa. Precisa che i costi di discarica sono aumentati da quando non c'è più la discarica di Montespertoli anche se questo è soltanto uno degli aspetti. Sottolinea che è un vanto del Comune essere riusciti a mantenere sempre lo stesso livello di tariffe senza aumenti.

Prende la parola la consigliera Brenda Viviani che critica il fatto che non ritiene accettabile che, nonostante il non aumento delle tariffe da parte del Comune, non esista ancora alcun piano alternativo.

Il consigliere Ometto si associa dichiarando che spesso quando la politica non dice niente è forse perché non si apre ad ascoltare l'opinione della gente.

Il Sindaco riprende la parola e chiarisce meglio la questione.

Al termine degli interventi il Sindaco pone in votazione la proposta deliberativa.

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del vigente Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale, la discussione viene integralmente registrata su supporto magnetico/digitale conservato presso la segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639 della legge 27.12.2013 n. 147 istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del servizio sui tributi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- l'articolo 1, comma 704, della sopracitata legge ha abrogato, con la stessa decorrenza, la TARES di cui all'articolo 14 del DL 201/2011;

Richiamato il Regolamento che disciplina l'imposta unica comunale IUC approvato nell'odierna seduta consiliare con particolare riferimento alla parte riguardante la TARI;

Considerato che:

- Ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e

per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. n. 158/99 (metodo normalizzato);

- Ai sensi dell'articolo 1 comma 652 della legge 147/2013, nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR 158/1999, al fine di semplificare la individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni dal 2014 al 2019 (proroga prevista dal comma 1093 dell'articolo 1 della legge 145/2018), l'adozione di coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al DPR 158/1999 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654 della legge 147/2013, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
- Ai sensi dell'articolo 1, comma 654, i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione rifiuti debbono essere coperti integralmente dai proventi della tassa;
- Le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- Ai sensi dell'articolo 1, comma 658, della legge 147/2013, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;
- Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonché l'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Preso atto che il Decreto del Ministero degli Interni del 25/02/2019 ha differito al 31/03/2019, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;

Dato atto che in questa stessa seduta è stato approvato il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019 redatto da ATO

Toscana Centro, al fine di determinare i servizi base e servizi accessori e la tariffa di riferimento della TARI, con i criteri determinati dal DPR 27 aprile 1999, n. 158;

Considerato che la copertura integrale dell'ammontare dei costi per l'anno 2019 di cui al Piano Economico Finanziario sopra richiamato, deve essere garantita dal gettito del tributo TARI al netto delle riduzioni come previste dal regolamento;

Tenuto presente che ai sensi dell'art. 1, comma 666 della legge 27.12.2013, n. 147, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Firenze con atto n. 114 del 19/12/2018 nella percentuale del 5% da applicare al totale del tributo dovuto;

Considerato:

- che il costo dei servizi definiti "accessori" sono stati calcolati su base presuntiva e saranno soggetti a revisione a consuntivo così come previsto nella deliberazione di approvazione del Piano Economico Finanziario anno 2019 di ATO n. 4 del 14/02/2019 e nei suoi allegati;
- che si rende opportuno mantenere invariato per l'anno 2019 la ripartizione del carico tariffario tra utenze domestiche e non domestiche ed i coefficienti utili per la determinazione della parte fissa e della parte variabile, confermando le tariffe TARI già in vigore per l'anno 2018;

Considerato inoltre opportuno procedere a definire il piano delle riscossioni **per l'anno 2019** che avverrà in numero **tre rate** con la seguente ripartizione:

- prima rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2019, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il 31.05.2019;
- seconda rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2019, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il 15/07/2019;
- terza rata di saldo di quanto dovuto a titolo di TARI 2019, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il 15/11/2019;
- le riduzioni relative alla partecipazione alle raccolte differenziate, verranno conteggiate sulla base di quanto rilevato nell'anno precedente
- gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2019 avverranno nell'emissione della prima rata dell'anno successivo;
- tutte le rate dovranno essere riscosse con le modalità stabilite dalla legge istitutiva del tributo e sue successive modificazioni ed integrazioni, vigenti al momento della emissione delle rate;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 13, comma 15 del DL 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui al comma 2 del D.Lgs n. 446/1997;

Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile del Servizio Finanziario che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A Maggioranza di voti resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco:

Presenti	n.10	Votanti n.10
Favorevoli	n.07	
Contrari	n.==	
Astenuti	n.03 (Manuel Borgioli, Brenda Viviani, Claudio Ometto)	

D E L I B E R A

- 1) **di confermare**, per i motivi meglio descritti in narrativa, per l'anno 2019 le tariffe della tassa sui rifiuti TARI come indicate nel prospetto **allegato A**) unito al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che le stesse sono invariate rispetto al 2018;
- 2) **di confermare** le seguenti percentuali riferite agli articoli del Regolamento per la disciplina della TARI:

Riduzione per le utenze domestiche

(Art. 26 comma 1 e comma 2 del Regolamento comunale IUC)

comma 1

Nella modulazione della tariffa è stata applicata una riduzione per la raccolta differenziata, sia nella parte fissa che nella parte variabile della stessa, del 6,5%, così come previsto dal comma 658 dell'art.1 della Legge 147/2013.

comma 2

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:

- a) non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per abbandono rifiuti;
- b) facciano registrare i seguenti conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (contenitore grigio):
 - a. da 81 a 120 litri abitante / anno, riduzione massima del 15%;
 - b. fino a 80 litri abitante / anno riduzione massima del 30%

Le riduzioni relative alla partecipazione alle raccolte differenziate verranno conteggiate sulla base di quanto rilevato nell'anno precedente ed il conguaglio dell'effettiva situazione per l'anno 2019 sarà effettuato in occasione della prima rata dell'anno successivo.

Per la determinazione della riduzione il numero dei componenti è quello risultante al 1 gennaio dell'anno in corso.

Nel caso di utenze aggregate i requisiti stabiliti dalle precedenti lettere "a) e b)", per l'applicazione della riduzione, saranno richiesti cumulativamente con gli stessi principi e non potranno essere applicate distintamente a singoli componenti che costituiscono l'aggregato.

La riduzione non sarà concessa alle utenze domestiche per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Nel calcolo delle riduzioni di cui al precedente punto b) non si tiene conto dei seguenti flussi di rifiuti urbani indifferenziati:

- a) conferimenti di eventuali contenitori dedicati alla raccolta di pannolini e altri presidi medici prodotti da persone affette da patologie riconosciute da SS.NN;
- b) conferimento di pannolini, per i quali sia stata chiesta l'esenzione per i nuovi nati fino al compimento del 3° anno di età, fino alla quantità di 50 litri settimanali.

Riduzione per le utenze non domestiche

(Art. 28 del Regolamento comunale IUC)

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze non domestiche sulla base del rapporto tra volume complessivo di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento passivo e il volume complessivo di materiali avviati a recupero, secondo il seguente schema:

- a) rifiuti indifferenziati compresi tra il 20,1% e il 30% dei materiali recuperabili, riduzione del 10%;
- b) rifiuti indifferenziati compresi tra il 10,1% e il 20% dei materiali recuperabili, riduzione del 20%;
- c) rifiuti indifferenziati fino al 10 % dei materiali recuperabili, riduzione del 30%.

Per le utenze non domestiche, alle quali il gestore non ha assegnato contenitori dotati di TAG e per le quali non è svolto il rilevamento effettivo dei materiali avviati a recupero, sarà assegnata la quantità risultante da uno svuotamento settimanale di un contenitore da 50 litri.

La riduzione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Il costo unitario CU di cui punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999 e previsto al comma 3 dell'art. 28 del regolamento comunale TARI, per l'anno 2019 ammonta ad € 0,215/kg

- 3) **di stabilire** il piano delle riscossioni **per l'anno 2019** che avverrà in numero **tre rate** con la seguente ripartizione:
 - prima rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2019, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il 31.05.2019;
 - seconda rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2019, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il 15/07/2019;
 - terza rata di saldo di quanto dovuto a titolo di TARI 2018, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il 15/11/2019;
 - le riduzioni relative alla partecipazione alle raccolte differenziate, verranno conteggiate sulla base di quanto rilevato nell'anno precedente

- gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2019 avverranno nell'emissione della prima rata dell'anno successivo;
 - tutte le rate dovranno essere rimosse con le modalità stabilite dalla legge istitutiva del tributo e sue successive modificazioni ed integrazioni, vigenti al momento della emissione delle rate;
- 4) **di confermare** le seguenti agevolazioni ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento IUC:
- a) esenzione per redditi ISEE fino € 5.000,00;
 - b) riduzione 30% per redditi ISEE da € 5.001,00 fino a € 10.000,00

Le predette agevolazioni debbono essere richieste dal contribuente su apposito stampato messo a disposizione del Comune, a pena di decadenza entro il 31.12 di ogni anno;

- 5) **di dare atto** che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. n. 158/99 e che, per l'esercizio 2019, ci si avvale della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 652, della legge 147/2013;
- 6) **di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 658, della legge 147/2013, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;
- 7) **di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 1 comma 654, l'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione assicura la integrale copertura dei costi di gestione previsti nel Piano Finanziario 2019;
- 8) **di trasmettere** copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. 201/2011, con avvio della procedura di trasmissione telematica;
- 9) **di allegare** al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Indi il Consiglio Comunale

A Maggioranza di voti resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco:

Presenti	n.10	Votanti n.10
Favorevoli	n.07	
Contrari	n.==	
Astenuti	n.03 (Manuel Borgioli, Brenda Viviani, Claudio Ometto)	

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000 al fine di accelerare i tempi di pubblicazione sull'apposito sito Ministeriale.



Comune di Capraia e Limite

Deliberazione di Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Servizi Finanziari/

Proposta N. 6

Delibera N. 7

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2019

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267

TECNICO

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li, 21.03.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lorella FRANCINI

CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li, 21.03.2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Lorella FRANCINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Leg.vo 82/2005).



Comune di Capraia e Limite

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 7 del 29/03/2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2019

Letto, confermato e sottoscritto.

FIRMATO

IL SINDACO

Dott. Alessandro GIUNTI

FIRMATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Roberta GIGONI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DOMESTICO				
N. componenti	coef. Ka	coef. Kb	tariffa parte fissa €/mq	tariffa parte variabile €
1	0,86	0,60	1,77	39,96
2	0,94	1,40	1,94	93,23
3	1,02	1,80	2,10	119,87
4	1,10	2,20	2,27	146,51
5	1,17	2,90	2,41	193,13
>5	1,23	3,40	2,54	226,43

NON DOMESTICO					
Cat.	Attività	coef. Kc	coef. Kd	tariffa parte fissa €/mq	tariffa parte variabile €
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,57	5,27	2,40	1,13
2	Cinematografi e teatri	0,44	4,10	1,87	0,88
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,50	4,62	2,10	0,99
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,79	7,30	3,35	1,57
5	Stabilimenti balneari	0,62	5,70	2,61	1,22
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,64	2,14	1,00
7	Alberghi con ristorante	1,47	13,58	6,21	2,92
8	Alberghi senza ristorante	1,11	10,25	4,69	2,20
9	Case di cura e riposo	1,23	11,31	5,17	2,43
10	Ospedale	1,50	13,80	6,31	2,96
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,36	12,48	5,71	2,68
12	Banche ed istituti di eredità	0,78	7,15	3,29	1,53
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta,	1,15	10,61	4,85	2,28
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,33	12,21	5,60	2,62
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli	0,83	7,61	3,49	1,63
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,47	13,54	6,21	2,91
0	- idem utenze giornaliere	2,95	23,97	12,41	5,14
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	10,02	4,59	2,15
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, ele	0,93	8,57	3,93	1,84
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,17	10,76	4,93	2,31
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,76	6,99	3,20	1,50
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,78	7,16	3,27	1,54
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,91	35,99	16,48	7,72
0	- idem utenze giornaliere	16,65	135,60	70,17	29,10
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,95	36,30	16,64	7,79
24	Bar, caffè, pasticceria	2,91	26,77	12,26	5,75
0	- idem utenze giornaliere	11,97	97,46	50,45	20,91
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gen	2,14	19,75	9,04	4,24
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	19,71	9,04	4,23
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,88	44,91	20,58	9,64
28	Ipermercati di generi misti	1,86	17,12	7,85	3,67
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,87	53,95	24,73	11,58
0	- idem utenze giornaliere	11,73	95,48	49,46	20,49
30	Discoteche, night-club	1,58	14,52	6,66	3,12
31	Agriturismo, affittacamere, residence	0,76	6,99	3,20	1,50